

IPOTESI DI PROPOSTA DI PERFEZIONAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI PRESIDII OSPEDALIERI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I presidi ospedalieri.

I presidi ospedalieri svolgono la loro funzione per il benessere delle persone e nel tempo hanno registrato episodi di violenza nei confronti del personale sanitario in primo luogo, ma anche dei cittadini presenti all'interno delle strutture.

Il fenomeno ha raggiunto dimensioni preoccupanti in questi ultimi tempi con un aumento esponenziale degli episodi di violenza consumati a danno del personale sanitario presso i pronto soccorso, come dimostrano i recenti fatti di cronaca e i dati dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

In una logica di partnership pubblico-privato andrebbe prioritariamente considerato che il comma 3.b.1 dell'Allegato D del D.M. 1/12/2010 n.269 stabilisce che devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine, i siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività, ad esempio, aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari.

I presidi ospedalieri già rientrano quindi, in base alla normativa di settore, tra i siti sensibili la cui vigilanza è affidata in maniera esclusiva alle guardie giurate, è però necessario, per elevare il livello di sicurezza di tali presidi, rendere più forte e cogente lo strumento attingendo dall'esperienza maturata dalla vigilanza privata nei servizi di sicurezza sussidiaria (art. 18 del DL 21 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 e D.M. n. 154 del 2009) nell'ambito dei porti delle stazioni ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, e nell'ambito degli aeroporti (art.13, 14 D. Lvo 24 luglio 1992, n. 358 e D.M. 29 gennaio 1999, n.85).

In base a tale normativa gli Istituti di vigilanza privata partecipano attivamente alla messa in sicurezza dei luoghi di transito (Porti, Stazioni ferroviarie, Metropolitane, ecc.), svolgendo i servizi di sicurezza per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego delle forze dell'ordine.

Nello svolgimento di tali servizi il personale operativo (guardie giurate) degli istituti di vigilanza svolge di fatto attività di controllo delle persone presso i varchi e di controllo radioscopico dei bagagli a seguito dei passeggeri, oltre che il riscontro di identità del passeggero e dei titoli di viaggio.

Appare evidente l'esistenza di un *know how* pluriennale da parte delle imprese di vigilanza privata che va oltre la tipica attività di vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari richiamata espressamente dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che va a sostegno di un impiego delle guardie giurate decretate presso i presidi ospedalieri in modalità sussidiaria alle forze dell'ordine.

Per perfezionare la normativa vigente, quindi, il testo proposto reca la disciplina dei servizi di controllo e vigilanza presso i presidi ospedalieri.

Il testo consta di un articolo: il comma 1 disciplina la possibilità di affidare i servizi di controllo e vigilanza presso i presidi di vigilanza alle guardie giurate in una logica di

sicurezza sussidiaria come già sperimentato in altri ambiti; il comma 2 affida ad un decreto ministeriale la definizione delle condizioni, gli ambiti operativi e i requisiti dei soggetti erogatori i servizi di vigilanza, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di sicurezza presso i presidi ospedalieri in modalità sussidiaria; il comma 3 stabilisce il divieto di impiegare presso i presidi ospedalieri per i servizi di controllo e vigilanza personale diverso da quello previsto dal comma 1 della disposizione

Disposizioni urgenti per il potenziamento della
sicurezza presso i presidi ospedalieri

Art. 1

Servizi di sicurezza sussidiaria presso i presidi ospedalieri.

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate, dipendenti direttamente dalla struttura sanitaria o da istituti di vigilanza privata, dei servizi di controllo e vigilanza presso i presidi ospedalieri, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi di controllo, nonché i requisiti dei soggetti erogatori, con particolare riferimento agli ambiti di operatività, all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia. Per le imprese tenute a munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 134 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 e per il personale tenuto all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, si osservano le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la materia
3. E' fatto divieto di impiegare presso i presidi ospedalieri per i servizi di controllo e vigilanza di cui al comma 1 personale diverso da quello ivi previsto.
4. *[Eventuale sanzione]*